

399041-7

=CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO PO
POLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE: =
(D.P.R.17 gennaio 1959,n.2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale
pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)- ORTESE Errico, nato il 28 agosto 1929 a Brindisi
e qui domiciliato, il quale interviene e stipula qua
le Presidente pro-tempore e legale rappresentante
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi(00061820742), a ciò autorizza
to con delibera n.2973 del 22 novembre 1978 del Con
siglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia
estratta conforme, trovasi allegata a precedente at
to autenticato dal Notaio dott.Vincenzo Loiacono da
Brindisi, in data 10 gennaio 1979 - n.191.868/10474
Repertorio - registrato a Brindisi addì 11 gennaio
1979 al n.63/Mod.II A e trascritto a Brindisi il 12
gennaio 1979 al n.631 d'ordine ed al n.600 partico
lare, da una parte, e

2)- CALIOLO Giuseppe, nato il 5 giugno 1908 a Carovi
gno e domiciliato in Mesagne alla via F.lli Bandiera
c.1, pensionato (CLL GPP 08H05 B809U), dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che il signor Caliollo Giuseppe, assegnatario di un alloggio popolare costruito in base alla legge 2 luglio 1949, n.408, alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Mesagne, alla via F.lli Bandiera - piano R. - scala C) - interno uno - composto di n.3 vani utili e n.2 accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

- che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà del signor Caliollo Giuseppe.

- TUTTO CIO' PREMESSO -

si addiviene alla stipula del presente contratto.

= Articolo 1° =

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

= Articolo 2 =

Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, e dall'altra il signor Caliollo Giuseppe ed i suoi eredi ed aventi causa.

= Articolo 3 =

2) Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959 n.2 e successive modificazioni, il signor Ortese Errico, nella sua qualità di legale rappresentante del l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, vende al signor Caliollo Giuseppe, che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Mesagne, alla via F.lli Bandiera (4° Lotto), piano rialzato, scala C), interno uno, composto di n.3 vani utili e di n.2 accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala e terrazzo).

L'alloggio confina: a nord con via F.lli Bandiera, ad est con vano scala C) e alloggio interno due, a sud con via Pisacane e ad ovest con alloggio interno due scala D), e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A".

(,)
Il fabbricato predetto di cui fa parte L'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. del Comune di Mesagne alla Partita 3909, in testa Istituto Autonomo Case Popolari, Foglio 39, particella 599/1, piano R, vani 4, categ.A/4/4^, rendita di £.656 =

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.

Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

= Articolo 4 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £.1.318.590 (unomilionetrecentodiciottomilacinquecentonovanta) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui al l'art.6 del D.P.R.17 gennaio 1979,n.2 e successive modificazioni, ridotto del 30% a norma dell'art.6 del citato D.P.R.,n.2 e successive modificazioni.

Tale prezzo il signor Caliollo Giuseppe ha già versato sul conto corrente postale n.26/2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come risulta dalla bolletta di versamento n.831 in data 7 aprile 1979 (Ufficio Postale di Brindisi V.R.).-

3) Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente Caliollo Giuseppe.

= Articolo 5 =

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, epperò di eson^u rare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne la legale documentazione.-

= Articolo 6 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.16, primo comma, del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, non potrà, per dieci anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmen^u te, l'alloggio acquistato.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti^u colo sono nulli di pieno diritto.

= Articolo 7 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.16, quarto comma, del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, sostituito dall'art. 8, secondo comma, della Legge 27 aprile 1962, n.231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi ivi pre^u visti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO.PP.) competente per territorio all'uo^u po delegato con D.M.8 gennaio 1965, n.172

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle 00.PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta.

La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato, sino al completamento medesimo.-

= Articolo 8 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio dalle Amministrazioni od Enti indicati nell'art.1 del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2 o, comunque, costruiti col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

= Articolo 9 =

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amminini

strazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.-

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque (0,35) per cento annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua saranno, invece, regolate

in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso, pari a lire 13.860 (tredicimilaottocentosessanta).

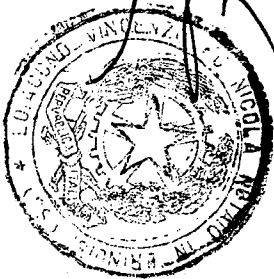
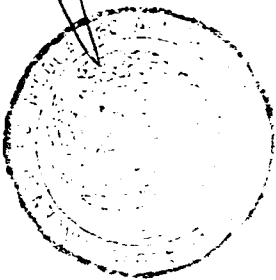
= Articolo 10 =

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso lo alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Enrico Orten
Giuseppe Calisto



Tale facoltà è limitata, però, alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

= Articolo 11 =

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

= Articolo 12 =

Le parti invocano l'applicazione dei benefici fiscali (imposta fissa minima di registro ed ipotecaria) di cui: all'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - all'art. 66 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 ed a tutte le altre leggi recanti agevolazioni fiscali per l'edilizia pubblica residenziale.

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso signor Conservatore dall'iscrivere ipoteca legale.

Il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi dichiara

che il presente trasferimento non è soggetto ad IVA
nè ad INVIM perchè per esso ricorrono i motivi di
cui al primo comma dell'art.52 della Legge 5 agosto
1978, n.457.-

Il presente atto rimane depositato in atti del No
taio dott.Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne auten
tica le firme.(1)Abbiansi per non scritte le parole:
"Il fabbricato predetto di cui fa parte".=

Brindisi, addì 20 aprile 1979

Erri e Ortun
Giuseppe Calisto

Numero 193.222 del Repertorio-Numero 10711 Raccolta-

AUTENTICA DI FIRME

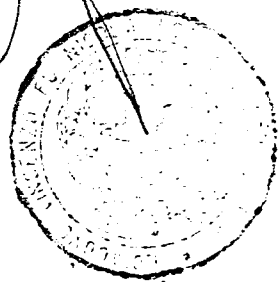
REPUBBLICA ITALIANA

Io Comm.Dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

CERTIFICO

che previa rinunzia,col mio consenso,all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1)- ORTESE Errico,nato il 28 agosto 1929 a Brindisi
e quì domiciliato, nella sua qualità di Presidente
pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di



Brindisi, e

2)- CALIOLO Giuseppe, nato il 5 giugno 1908 a Carovigno e domiciliato in Mesagne alla via F.lli Bandiera c.1, pensionato, della cui identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sull'allegata planimetria dell'antescritto atto.

Brindisi, addì venti aprile millenovecentosettantanove.



Registrato a Brindisi il 24 aprile 1979 al numero 370/Mod.II A +

Trascritto in Brindisi il 4 maggio 1979 al numero 6531/6083. -

E' copia conforme all'originale ad uso legale. -

Brindisi, li 30 maggio 1979. -

